

ISTITUTO SUPERIORE
di SCIENZE RELIGIOSE
San Metodio
Siracusa



MODULO IV
L'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E IL NUOVO SISTEMA
FORMATIVO

PREMESSE

- ▶ Costituzione Art.5: *«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le **autonomie locali**; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio **decentramento amministrativo**; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».*
- ▶ L.241/90, legge sulla «trasparenza» – si intraprende un processo di democratizzazione della Res Publica in cui il cittadino vanta dei diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione, che comprende anche la scuola. Tale legge di fatto sovverte il rapporto governati-governanti: non più *ex parte principis* ma *ex parte populi*.
- ▶ L. 59/97: vengono assegnati compiti e funzioni alle Regioni e agli Enti locali e viene configurato il nuovo ordine di autonomia della scuola

Legge 59/97 (legge Bassanini)

- ▶ Art. 21.1: «**L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione**, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, **sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche**, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della **personalità giuridica** degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali».

Legge 59/97 art.21

- Le competenze del ministero vengono limitate allo stato giuridico del personale, agli ordinamenti e alla quota nazionale dei programmi scolastici.
- Assegnazione di una quota finanziaria per il funzionamento suddivisa in assegnazione ordinaria (quota fissa: sedi, plessi, numero alunni) e assegnazione perequativa (in base alle condizioni socio-economico-culturali del territorio).
- Attribuzione della personalità giuridica alla scuola e qualifica dirigenziale ai capi d'istituto.
- Flessibilità organizzativa e didattica
- In attuazione dell'art. 21 vengono emanate la Direttiva 765/97 e la C.M 239/98
- Infine il D.P.R. 275/99 – Regolamento dell'autonomia e D.M.234/00

D.P.R. 275/99

Regolamento dell'autonomia

- Art. 1: «Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa».
- Art. 2: Il presente regolamento, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.
- Art. 3: «Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia». «Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto». «Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione».

D.P.R. 275/99

Regolamento dell'autonomia

- **Autonomia didattica-Art.4:** «Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
 - l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
 - la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione degli spazi orari residui;
 - l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
 - l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

D.P.R. 275/99

Regolamento dell'autonomia

- **Autonomia organizzativa: Art.5:** «**Le istituzioni scolastiche adottano**, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, **ogni modalità organizzativa** che sia espressione di libertà progettuale e sia **coerente** con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. **Gli adattamenti del calendario** scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni. **L'orario complessivo del curricolo** e quello destinato alle singole discipline e attività **sono organizzati in modo flessibile**, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

D.P.R. 275/99

Regolamento dell'autonomia

- ▶ **Autonomia di ricerca, di sperimentazione e sviluppo - Art.6:** «Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
 - la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
 - la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
 - l'innovazione metodologica e disciplinare;
 - la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
 - la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
 - gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
 - l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

D.P.R. 275/99

Regolamento dell'autonomia

- **Reti di scuole - Art.7:** «Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
 - la ricerca didattica e la sperimentazione;
 - la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
 - la formazione in servizio del personale scolastico;
 - l'orientamento scolastico e professionale.

IL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

- E' stipulato tra il Dirigente Scolastico le rappresentanze Sindacali unitarie (RSU) e le organizzazioni sindacali.
- Spetta alla contrattazione definire tutte le prospettive che riguardano l'organizzazione del lavoro non regolate dal contratto nazionale. In relazione alle risorse vanno contrattati i criteri di ripartizione tra i vari profili professionali del personale, i criteri di utilizzazione del personale stesso nelle varie attività retribuite e tutti i compensi non definiti dal contratto nazionale.
- Iter: proposta di accordo del DS; stipula (entro il 30 novembre); vaglio dei Collegio dei revisori.

FONDO D'ISTITUTO (FIS)

- FIS: è l'insieme delle risorse finanziarie che sono destinate ad una scuola per retribuire tutte le attività aggiuntive o per rafforzare delle attività già esistenti. È rivolto sia ai docenti che al personale ATA (amministrativo-tecnico-ausiliario).
- La gestione amministrativo-contabile è regolata dal Decreto Interministeriale 44/2001



RIFORMA MORATTI LEGGE 53/2003



CRITERI DIRETTIVI:

1. Si promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita assicurando a tutti pari opportunità.
2. Sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale
3. E' assicurato il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni (18° anno)
4. Si articola in scuola dell'infanzia, primo ciclo (primaria e secondaria di 1° grado), secondo ciclo (sistema dei licei e sistema dell'istruzione e della formazione professionale).

RIFORMA MORATTI LEGGE 53/2003

ESAME DI STATO

1°
C
I
C
L
O

3° anno

2° anno

1° anno

SCUOLA
SECONDARIA
DI 2° GRADO

5° anno

4° anno

3° anno

2° anno

SCUOLA
PRIMARIA

1° anno


3° anno


2° anno

1° anno

SCUOLA
DELL'INFANZIA

RIFORMA MORATTI LEGGE 53/2003





LEGGE 107/2015

(Legge sulla buona scuola)

1. Si afferma il ruolo centrale della scuola nella società.
2. Viene introdotto il PTOF
3. Viene inserita l'alternanza scuola-lavoro
4. Viene adottato il Piano nazionale per la scuola digitale
5. Viene determinato l'organico dell'autonomia
6. Carta elettronica per l'aggiornamento docenti
7. Comitato di valutazione
8. Portale Unico

LEGGE 107/2015

1. Ruolo centrale della scuola nella società.

- Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria (comma 1).
- Si afferma tra l'altro il ruolo centrale degli organi collegiali (comma 2).

LEGGE 107/2015

2. Il PTOF (c.14)

- Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.
- Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e comprende il fabbisogno dei posti comuni, dei posti di potenziamento (poi organico dell'autonomia), personale ATA.
- Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.
- Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti
- <http://www.quintiliano.it/POFeRegolamenti/POFeregolamenti.asp>

LEGGE 107/2015

3. L'alternanza scuola-lavoro (c.33)

- Durata: Istituti tecnici e professionali 400 ore, licei 200 ore (ultimi tre anni)
- I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.
- Possibilità di realizzare imprese simulate e di svolgere i percorsi all'estero.
- Può essere svolta anche nel periodo di sospensione dell'attività didattica.
- Formazione in materia di tutela alla salute e alla sicurezza.
- È istituito presso le camere di commercio un registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

ART.1 commi 784-787

- **784.** I percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
- **785.** Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

LEGGE 107/2015

4. Piano nazionale per la scuola digitale


- http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf

LEGGE 107/2015

5. Organico dell'autonomia

- È costituito dai posti comuni, da quelli per il sostegno e da quelli per il potenziamento del PTOF.
- Chiamata diretta del DS
- Attività di supporto organizzativo fino al 10%


Il testo unico –D.lgs. 297/1994 all'art.7, comma 2, lettera h, tra le funzioni del Collegio dei docenti dice: «elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di **collaborare** col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento.»



D.Lgs 165/2001, art.25, comma 5: «Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere **delegati** specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.»

Legge 107/2015, art. 1, comma 83: «Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo **coadiuvano** in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.»

Le due norme sono compatibili perché disciplinano materie distinte. Per i delegati non è prevista alcuna limitazione e possono essere: i cosiddetti vicepresidi, i coordinatori di classe, di dipartimento, i responsabili di plesso. Vanno considerati coadiutori (nel numero massimo del 10%) i componenti dello *staff* del dirigente, quindi quel gruppo di persone che con lui condivide la *leadership*. Naturalmente, ad esempio, i vicepresidi oltre ad essere delegati è bene che rivestano anche la qualifica di coadiutori.





Il Dirigente ha facoltà di avvalersi di tutti i delegati che ritiene necessari per gestire al meglio la struttura scolastica. Il problema più spinoso riguardo i delegati, è costituito dalla difficoltà di reperire docenti ben disposti a farsi carico delle attività previste nelle deleghe, viste anche le consistenti decurtazioni apportate al FIS negli ultimi anni. La delega, tecnicamente, rientra nella categoria delle disposizioni di servizio e queste hanno carattere vincolante nei confronti del destinatario (ai sensi dell'art. 1204 del codice civile). È altrettanto indubbio però, che non si possa imporre ai dipendenti l'effettuazione di lavoro straordinario, senza relativi compensi.

Il cosiddetto «collaboratore vicario».

LEGGE 107/2015.

6. Carta elettronica per l'aggiornamento

- Docenti di ruolo
- 500 euro per anno scolastico, per tre anni (siamo al terzo anno)
- Acquistare strumenti di aggiornamento e formazione:
- libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
- hardware e software;
- iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- 
- 
- iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
 - titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
 - titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
 - iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.

LEGGE 107/2015

7. Comitato di valutazione

- È presieduto dal DS
- È composto da **tre docenti** (due scelti dal Collegio e uno dal Consiglio) e **due** rappresentanti dei genitori (scuola infanzia e primo ciclo)/**un** genitore e **un** alunno (secondo ciclo) scelti dal Consiglio di Istituto e infine **un** componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale
- È composto solo dal DS, dai docenti eletti e dal docente tutor per quanto concerne la valutazione del superamento del periodo di formazione e di prova.
- Dura in carica tre anni
- Individua i criteri che il Dirigente utilizzerà per l'assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito
- Esprime il parere (obbligatorio ma non vincolante) relativo al superamento dell'anno di prova da parte del personale docente



LEGGE 107/2015

8. Portale Unico

- Bilanci delle scuola
- Dati pubblici del servizio nazionale di valutazione
- L'anagrafe dell'edilizia scolastica
- L'anagrafe degli studenti
- I piani dell'offerta formativa
- I piani dell'osservatorio tecnologico
- Curriculum docenti e studenti
- La normativa

<http://dati.istruzione.it/opendata/>